

(N. 2015-A)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame dei disegni di legge sulle locazioni

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

NELLA SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1951

Presentata l'11 dicembre 1951

Proroga delle disposizioni relative al vincolo alberghiero.

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione speciale sui disegni di legge per le locazioni propone l'approvazione del disegno di legge governativo, ravvisando urgente e necessario il provvedimento che proroghi il vincolo alberghiero al 31 dicembre 1955.

Il vincolo sugli edifici destinati ad uso di albergo, pensione o locanda venne statuito con una legge che ha origini remote: 24 luglio 1936, n. 1692. Tale legge prevede all'articolo 1: « Gli edifici che sono interamente o prevalentemente destinati ad uso di albergo, pensione o locanda per destinazione dei pro-

prietari o per concessione risultante da contratto di affitto, non possono essere nè venduti nè dati in locazione per uso diverso da quello alberghiero, senza la autorizzazione del Ministero, ecc. ».

Il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1280, stabilì che la legge suddetta avesse attuazione fino al 31 dicembre 1943 e successivamente il decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 117, dispose che l'attuazione avesse valore sino a cinque anni dalla cessazione dello stato di guerra (e cioè nell'aprile 1951). La legge 29 maggio 1951, n. 358,

ha nuovamente prorogato il termine al 31 dicembre 1951. Ora *in limine* di scadenza una ulteriore proroga si rammostra indispensabile, tanto più che i contratti di locazione degli immobili ad uso alberghiero sono già stati prorogati al 31 dicembre 1955 in virtù della legge 29 maggio 1951, n. 358.

La situazione di anormalità nel settore economico e turistico, tanto vitale per la Nazione, consiglia un nuovo provvedimento di eccezione, provvedimento sollecitato insistentemente da Enti, sodalizi e più che tutto ispirato alle preoccupazioni del Governo e del Parlamento a che un'industria così importante come quella alberghiera abbia il modo di assestarsi e consolidarsi a vantaggio del turismo interno e forestiero e soprattutto nell'interesse generale del Paese.

Il disegno di legge, al comma secondo dell'articolo 1, prevede la conferma di tutte le disposizioni vigenti nella materia: basti solo accennare alla necessità di mantenere le norme che dispongono l'intervento del Governo in casi particolari di contese tra locatore e locatario, nonchè le formalità da osservarsi nella materia e le sanzioni derivanti dalle omesse prescrizioni.

Il disegno di legge va approvato d'urgenza, cosicchè sembra giustificato, sia pure in via eccezionale, anche l'articolo 2 che dispone la entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ZELIOLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, già prorogato al 31 dicembre 1951 con la legge 29 maggio 1951, n. 358, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1955.

Nulla è innovato alle altre disposizioni vigenti sul vincolo alberghiero.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.